



Comitato Regionale Campania

Corte Sportiva di Appello

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1352 del 25.02.2026

Corte Sportiva di Appello n.25

Seduta del giorno 25.02.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Angelo Annicchiarico; avv. Daniele Grano, avv. Antonio Polliosio

- visto il reclamo presentato dalla società C.S. Secondigliano codice FIP 006033 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 921, di cui al C.U. n° 1330 del 23/02/2026, relativo alla gara n° 765 del campionato di categoria Divisione regionale 1, con il quale è stata comminata alla società C.S. Secondigliano:

- DAVIDE CINO squalifica tesserato per 1 gara per comportamento minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e per circostanze attenuanti [art. 33,3/1c RG, art. 21,4 RG];

- letto il ricorso presentato dalla società C.S. Secondigliano;

- sentiti personalmente i Sigg.ri Antonio Cino, presidente nonché allenatore della ricorrente nella suddetta gara, Gianfranco Colmayer, vicepresidente e accompagnatore, e il tesserato Davide Cino, i quali si riportavano al contenuto del ricorso, sottolineando, in particolare, che il tesserato Davide Cino non si rendeva in alcun modo colpevole dei comportamenti minacciosi, intimidatori e/o violenti indicati, precisando di essersi limitato a proferire parole offensive nei confronti dell'avversario, già allontanatosi, mentre veniva fermato dai compagni di squadra;

- sentiti telefonicamente i due arbitri, Sigg.ri Cusano e Inno, i quali confermavano quanto riportato nel rapporto arbitrale, sottolineando come il giocatore della squadra avversaria, dopo aver sputato al viso del tesserato Cino, si allontanava immediatamente.

Precisavano entrambi che quest'ultimo, tentando di reagire allo sputo commesso dall'avversario, provava ad avvicinarsi allo stesso ma veniva immediatamente fermato dai propri compagni di squadra e dagli avversari, prima ancora che potesse concretizzarsi un comportamento violento e minaccioso. Specificavano, quindi, che il Cino si limitava a rivolgere parole presumibilmente offensive non meglio precisate.

TANTO PREMESSO

La Corte osserva quanto segue:

- dalla ricostruzione dei fatti si può ritenere configurabile l'ipotesi di cui all'art. 33,3/1b) RG (comportamento offensivo) non essendo emersa in maniera inequivoca una condotta tenuta dal Cino tale da configurare indubitabilmente un comportamento minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie parzialmente il ricorso. Ritenuta applicabile l'ipotesi di cui all'art. 33,3/1b) RG, nonché la già concessa attenuante di cui art. 21,4a) RG (reazione ad un fatto ingiusto altrui), riqualifica la sanzione inflitta al tesserato Cino Davide ad una giornata di squalifica e, per l'effetto della confermata attenuante già applicata dal Giudice di prime cure, commina la sanzione della deplorazione.

Dispone incamerarsi il 50% della tassa reclamo.

Napoli, 25 febbraio 2026

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli